

R E L A Z I O N E

La presente costituisce uno stralcio della precedente proposta di legge "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Puglia in materia di urbanistica"; proposta che fu approvata dalla Commissione consiliare competente e che rimase bloccata in Consiglio dopo l'approvazione dei primi tre articoli.

I proponenti ritengono che, pur essendo necessario riportare il più presto possibile alla discussione del Consiglio l'intera materia disciplinata con la citata precedente proposta di legge, sia tuttavia urgentissimo decidere subito in merito alla costituzione del Comitato Urbanistico regionale.

La costituzione di tale comitato (esplicitamente prevista nell'accordo sottoscritto tra i partiti della maggioranza programmatica) può permettere, infatti, una più rapida e democratica approvazione degli strumenti urbanistici.

Il Comitato Urbanistico regionale è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio, che ha, tra l'altro, il compito di esprimere pareri preventivi in ordine ai più importanti strumenti urbanistici, sostituendosi a tal fine a ogni altro organo consultivo previsto dalle vigenti norme in materia.

La composizione del Comitato (art. 3) è prevista nella maniera più ampia, democratica e rappresentativa.

Si fa inoltre obbligo al Comitato di far partecipare alle sue sedute (art. 4) i rappresentanti delle amministrazioni intetessate agli argomenti posti all'o.d.g.

Giacomo PRINCIGALLI

Antonio VENTURA

Nicola D'ANDREA

Antonio SOMMA

Cosimo LATANZA

Giacomo Princigalli
Ventura A.
Nicola D'Andrea
Antonio Somma
Cosimo Latanza

art. 1

E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con fun
zioni di consulenza tecnico-amministrativa del Consiglio e
della Giunta in materia di urbanistica e di assetto del ter
ritorio.

I pareri di tale Comitato sostituiscono quelli del Con
siglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonchè quelli degli or
gani centrali e periferici della Pubblica Istruzione e del
Ministero dei Beni Culturali, e del CTA presso il Provvedi-
torato Regionale alle opere pubbliche, nonchè quelli di o -
gni altro organo consultivo, previsto dalla normativa vigente
te in materia di urbanistica e di assetto del territorio di
competenza regionale.

art. 2

Il parere del Comitato Urbanistico Regionale è obbligatorio su:

- a) piani territoriali di coordinamento e piani urbanistici comprensoriali, settoriali e plurisettoriali, ivi compresi i piani urbanistici delle comunità montane, nonché i piani A.S.I.;
- b) piani paesistici;
- c) piani regolatori generali comunali e intercomunali;
- d) programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;
- e) piani di trasferimento degli abitanti;
- f) provvedimenti da adottare ai sensi degli artt. 26, 27 e ~~28~~ della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- g) piani urbanistici delle comunità montane di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
- h) piani delle zone destinate all'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) nulla-osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme di piani regolatori e regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni alberghiere.

art. 3

Il Comitato Urbanistico di cui al precedente articolo è presieduto dall'assessore regionale all'Urbanistica ed è composto dai seguenti membri:

- a) da tre Sindaci designati dall'ANCI;
- b) da due rappresentanti dell'UPI, da questa designati;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- d) da sette esperti designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a quattro, scelti tra gli iscritti agli albi professionali della Regione, e due dei quali esperti in diritto amministrativo;
- e) da sette funzionari della Regione designati dalla Giunta regionali, dei quali almeno uno per ognuno dei seguenti assessorati: Urbanistica, Programmazione, Trasporti, Agricoltura, Sanità.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Un funzionario, designato dall'assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

art. 4

Alle sedute del Comitato Urbanistico Regionale sono in vitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'o.d.g. con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il Presidente può altresì, in relazione agli argomenti in discussione, disporre la partecipazione di esperti e di funzionari degli uffici periferici della Regione e dello Sta to, ai lavori del Comitato.

art. 5

L'assessore all'Urbanistica ed all'Assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso al VII Commissione Consiliare permanente il 31.78